

STATUTO

**COOPERATIVA EIDOS
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BERCETO PR VIA FONDOVALLE 1

Numero REA: PR - 256462

Codice fiscale: 02657770349

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-09-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto rep. 380/157

STATUTO

"COOPERATIVA EIDOS SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS"

CAPO I: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO, OGGETTO E NORMA APPLICABILE

ARTICOLO 1 : DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE

È costituita, con sede nel Comune di Berceto (PR), una società cooperativa denominata **"COOPERATIVA EIDOS SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS"**.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta, invece, all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

La Cooperativa potrà inoltre istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 2: DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 3: SCOPO ED ATTIVITÀ' MUTUALISTICA

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, offrendo, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lett. a), Legge 8 novembre 1991, n. 381. La Cooperativa intende fornire, tramite la gestione in forma associata delle attività, occasioni di lavoro continuativo in favore dei propri soci, ai fini di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e solidaristica della cooperazione, privilegiando il servizio ai bisogni di persone in difficoltà agendo in relazione ai seguenti principi, che sono alla base del movimento cooperativo mondiale: centralità della persona, mutualità, solidarietà, inclusione, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, rispetto per l'ambiente, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

L'organizzazione del lavoro e la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto Sociale e da apposito regolamento interno redatto ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142, che dovrà disciplinare la tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione dovrà

essere approvato dall'assemblea dei soci e depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio.

La cooperativa è retta in ottemperanza ai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa, indirizzata con intento non lucrativo ad attività di utilità e solidarietà sociale, secondo le norme richiamate dal presente Statuto. A tale scopo, dovrà uniformare la propria organizzazione interna alle leggi speciali che individuano il concetto di mutualità.

ARTICOLO 4: OGGETTO

Considerata l'attività così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la creazione di opportunità di lavoro per i propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali, secondo le scelte e le modalità di lavoro decise dagli stessi, così come previsto dalla legge 142/01, attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi che abbiano lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale.

Più in particolare si prefigge i seguenti scopi:

1. promuovere o concorrere alla promozione dei servizi sociali, educativi, assistenziali e sanitari, anche in collegamento con gli Enti pubblici secondo il principio della sussidiarietà;
2. promuovere la formazione delle professionalità impegnate nella realizzazione dei servizi stessi, favorendo la realizzazione personale e professionale dei lavoratori;
3. praticare e diffondere la cultura della qualità nei servizi sociali, educativi, assistenziali e sanitari.

In particolare, la cooperativa intende occuparsi stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi di:

- progettazione, organizzazione e gestione di servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali, educativi e di aggregazione a carattere territoriale e domiciliare, per: anziani, minori e giovani, persone diversamente abili, persone in difficoltà o in condizione di disagio, anche psichico;
- progettazione, organizzazione e gestione completa o parziale di strutture e centri residenziali e semiresidenziali, a carattere sociale, sanitario, educativo e di riabilitazione, per: anziani, minori e giovani, persone diversamente abili, persone in difficoltà o in condizione di disagio, anche psichico;
- progettazione, organizzazione e gestione di servizi e centri di informazione e orientamento finalizzati a favorire l'integrazione socio-lavorativa di giovani, donne, disoccupati ed inoccupati, persone diversamente abili e persone appartenenti a fasce deboli;
- progettazione, organizzazione e gestione di attività di

prevenzione, recupero del disagio, e promozione del benessere sociale;

- progettazione, organizzazione e gestione di servizi assistenziali o infermieristici a carattere domiciliare oppure realizzati entro strutture e centri;
- istituzione e gestione di scuole d'ogni ordine e grado integrate ad attività educative o sociali o assistenziali comprese mense e servizi di pulizia;
- progettazione, organizzazione e gestione totale o parziale di attività formativa;
- attività di studio e di ricerca attorno a tematiche di rilevanza sociale, socio-sanitaria ed educativa;
- attività di progettazione e consulenza nel settore sociale, socio-sanitario, educativo, dell'animazione di comunità;
- istituzione di borse di lavoro e di studio, promozione e gestione di tirocini, stages, work experiences, etc.;
- sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali al fine di renderle più consapevoli dei bisogni sociali emergenti;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone svantaggiate e d'affermazione dei loro diritti;
- stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi citati in particolare con Enti Pubblici, Enti del Privato Sociale, Fondazioni e Aziende.

Nella gestione di servizi, strutture o comunità la Cooperativa potrà svolgere qualunque attività sia necessaria o strumentale al buon funzionamento degli stessi, tra cui, senza che l'elenco costituisca limitazione: attività amministrative, di pulizia, di refezione, di manutenzione, di trasporto, ecc.

La cooperativa, nell'ambito della sua attività socio-sanitaria ed educativa, potrà gestire centri ricettivi e ricreativi, concedere borse di studio, gestire sale di ritrovo, di divertimento e d'animazione, palestre e campi sportivi, organizzare attività turistiche e culturali e svolgere ogni attività, purché strumentale, connessa e comunque complementare a quella di cui sopra.

La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività collaterali.

La cooperativa, senza che ciò costituisca attività prevalente e nel rispetto delle norme di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, e delle altre disposizioni in materia, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi.

La cooperativa potrà, tra l'altro:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale e comunque in misura non prevalente;

b) partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualunque forma, osservati i limiti di legge per l'esercizio di siffatte attività finanziarie. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

La cooperativa può operare anche con terzi.

ARTICOLO 5: REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 6: NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

ARTICOLO 7: NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla legge.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere inoltre soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica od amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche od affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

ARTICOLO 8: CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo

- e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 9: PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di Società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-

co e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 10: DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare, spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto:

- il diritto di voto,
- il diritto ai dividendi previsto dall'art. 2545 quinquies Cod. Civ.,
- il diritto ai ristorni,
- il diritto di recesso,
- il diritto di controllo dell'attività degli amministratori.

ARTICOLO 11: OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve, inoltre, versare:

il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre, tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio è quello risultante dal libro soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

ARTICOLO 12: TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicata al socio entro 60 (sessanta)giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

La medesima disciplina si applica per l'ipotesi di costituzione di pegno o di altri vincoli sulle quote.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui sopra. L'Organo Amministrativo propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio.

Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro 60 (sessanta)giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

CAPO II: SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 13: RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società responsabilità limitata, in quanto compatibili.

In particolare, sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di recesso;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società od altro ente, con la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio, il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura di esercizio in corso, se il recesso è stato comunicato 3 (tre) mesi prima e con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 14: ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

- per mancato pagamento della quota sottoscritta;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensione, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche od affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- per fallimento del socio;
- negli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusioni del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 15: MORTE DEL SOCIO

Gli eredi del socio hanno diritto al rimborso della quota sociale secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 16: LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

- a) il valore nominale delle quote, eventualmente in proporzione alle perdite imputabili al capitale;
- b) il sovrapprezzo;
- c) i dividendi maturati e non corrisposti.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come previsto dall'art. 2545 sexies Cod.Civ., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento in più rate ed entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.

A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

ARTICOLO 17: RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della parte si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

CAPO III SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 18: SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla Cooperativa, soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

ARTICOLO 19: CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno una quota.

ARTICOLO 20: ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 21: DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 22: RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

CAPO IV: PATRIMONIO E MUTUALITA'

ARTICOLO 23: PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

t) dal capitale sociale, che è variabile e che è formato dai conferimenti dei soci cooperatori;

2) dalla riserva legale;

3) dall'eventuale sovrapprezzo;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

ARTICOLO 24: PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative.

ARTICOLO 25: CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

ARTICOLO 26: BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centoottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

ARTICOLO 27: UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di cui all'art. 2514 Cod.Civ. e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alle altre riserve statutarie o volontarie.

CAPO V: DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

ARTICOLO 28: MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;

3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

5) approva i regolamenti interni;

6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla sua approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

ARTICOLO 29: CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria e straordinaria al sensi della legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci e il revisore se nominati sono presenti od informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale od altrove purchè nel territorio italiano della regione in cui la cooperativa ha la propria sede.

L'assemblea dei soci può rivolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi

verbalì:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- sia consentito il regolare svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure 180 (centoottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 30 : MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

ARTICOLO 31: INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

ARTICOLO 32: RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo 3 (tre) soci.

CAPO VI: AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 33: FORME DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci all'atto della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 34: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizio-

ni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti;
- sia consentito il regolare svolgimento della riunione;
- sia consentito constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

ARTICOLO 35: INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 36 : POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico, competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscano consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505 bis Cod.Civ., il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

ARTICOLO 37: DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in

parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.

ARTICOLO 38: RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via fra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

ARTICOLO 39 : RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

ARTICOLO 40: CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI

I soci che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

ARTICOLO 41: COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società e responsabilità limitata.

CAPO VII: CONTROVERSIE

ARTICOLO 42: CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a

tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARTICOLO 43: ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro diecimila. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra i laureati in discipline giuridiche e sono nominati dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ricade la sede della società.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO 44: ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-

l'attività sociale.

CAPO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 45: SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30(trenta)giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori, determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 46: DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2.514 lett. D) Cod.Civ.

CAPO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 47: REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 48: PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 49: RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro Quinto del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme delle

società a responsabilità limitata.

F.to: Bernazzoli Samanta - Giovanni Siola notaio (sigillo).